



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 10/03/2022

OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI FABBRICATI SITI PRESSO AREA "EX CASERMA FINCATO", VIA CUNIZZA DA ROMANO, 14, ALL'ASSOCIAZIONE C.N.G.E.I. SEZ. SCOUT BASSANO DEL GRAPPA A.P.S..

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	A
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Vicesegretario, dott.ssa Lucia CANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta del Vicesindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto "deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni";
- il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2016, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2018, n. 25/2020, n. 85/2020;
- in particolare, l'art. 25 del Regolamento Comunale suddetto, intitolato "Concessione di spazi comunali quali sedi di associazioni";

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa è proprietario dell'intero complesso immobiliare costituente l'Area denominata "Ex Caserma Fincato", ubicato in via Cunizza da Romano, 14, con particolare riferimento alla parte di beni catastalmente identificati Comune Censuario di Bassano del Grappa fabbricati NCEU Foglio, 7, Mappale 539:
 - o Sub. 4, Categoria B/4, Classe 1, Consistenza 424 mc, Superficie Catastale 143 mq, Rendita € 547,44;
 - o Sub. 3, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 3 mq, Superficie Catastale 5 mq, Rendita € 6,51;
 - o Sub. 5, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 50 mq, Superficie Catastale 60 mq, Rendita € 108,46;
 - o Sub. 1/parte: bene comune non censibile;il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che:

- con nota, Prot. N. 7329 del 15.10.2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale Area Beni Culturali e Paesaggistici – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Veneto ha stabilito che l'intero complesso immobiliare dell'Area "Ex Caserma Fincato" non riveste alcun interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;
- i sopracitati beni rientrano nella categoria di beni patrimoniali indisponibili del Comune di Bassano del Grappa, in quanto destinati a finalità pubblica e strumentali all'assolvimento di servizi di natura pubblica e, pertanto, sono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 828, comma 2, c.c.. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono concessi a terzi, in base all'art. 828 c.c., con l'applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Di regola, l'utilizzazione, finché permane la destinazione a bene patrimoniale indisponibile, avviene mediante atto di diritto pubblico, in particolare, con concessione amministrativa;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di contratto di comodato gratuito con l'Associazione di volontariato di Protezione Civile C.N.G.E.I. Sezione di Bassano del Grappa per l'utilizzo di alcuni locali della Ex Caserma Fincato", con

- la quale sono stati concessi alcuni locali siti all'interno dell'Area citata quali sede per le attività associative e per lo svolgimento di funzioni protezione civile, per il periodo di n. 5 anni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17.11.2015 avente ad oggetto "Approvazione Progetto presentato dall'Associazione di volontariato C.N.G.E.I. Sezione di Bassano del Grappa per la sistemazione e adeguamento di alcuni locali della Ex Caserma Fincato e disciplinare relativo alle modalità di esecuzione lavori e alla responsabilità del direttore lavori";

Dato atto che:

- il Presidente dell'Associazione C.N.G.E.I. Sezione Scout Bassano del Grappa A.p.s., con nota Prot. N. 438 del 04.01.2022, ha richiesto formalmente la concessione dei fabbricati sopra individuati al fine di adibirli a sede dell'Associazione stessa;
- la suddetta Associazione risulta essere regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni Comunali nell'ambito di quelle Giovanili;

Atteso che:

- la concessione a titolo gratuito di bene immobile facente parte del patrimonio di un Ente Locale è da quantificarsi in termini di attribuzione di un vantaggio economico e come tale da assoggettarsi alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della L. 241/1990 e dall'art. 25, comma 10, del summenzionato Regolamento Comunale, pertanto il canone non applicato è da considerarsi quale contributo riconosciuto all'Associazione suddetta, così come altresì previsto dalle Deliberazioni n. 552/2010/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche e Deliberazione n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia;
- la quantificazione del vantaggio economico per la concessione a titolo gratuito dell'unità immobiliare in oggetto a favore della sopracitata Associazione è quantificata dal Servizio Sviluppo, Investimenti e Patrimonio in circa € 13.640,64 € annui;

Considerato che gli spazi in oggetto non rientrano in altre necessità istituzionali del Comune, per cui nulla osta a consentire una concessione ad associazioni che abbiano un ruolo significativo nel territorio di Bassano del Grappa in diversi ambiti, quali quello culturale, educativo, sociale e solidaristico, intendendo garantire, con le proprie disponibilità, anche di spazi, il proprio sostegno al fine di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della propria comunità;

Ritenuto di concedere i beni in oggetto all'Associazione C.N.G.E.I. Sezione Scout Bassano del Grappa A.p.s., avente sede legale in via Ronaldi, 36061, Bassano del Grappa VI, codice fiscale/partita IVA 91022460249, in virtù delle finalità di solidarietà, di utilità sociale e di protezione civile perseguite, senza alcuno scopo di lucro, destinandoli a sede dell'Associazione stessa;

Valutato di fissare i seguenti criteri ed elementi fondamentali del rapporto concessorio:

- utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie dell'Associazione;
- durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
- recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza del contratto;
- non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dall'Associazione di cui sopra;
- prevedere a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
- ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico dell'Associazione concessionaria e a carattere straordinario a carico del Comune;
- responsabilità esclusiva dell'Associazione in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dell'unità immobiliare e ogni altro danno derivante dall'utilizzo della stessa;
- i beni concessi, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e libera da cose e/o persone;

Ritenuto necessario che la suddetta Associazione accetti i sopracitati elementi fondamentali del contratto;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13.10.2020;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17.02.2022 con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Funzionario responsabile della p.o. "Servizio Sviluppo Investimenti", in sostituzione del Dirigente dell'Area 4^;

Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, a titolo gratuito, all'Associazione C.N.G.E.I. Sezione Scout Bassano del Grappa A.p.s., avente sede legale in via Ronaldi, 36061, Bassano del Grappa VI, codice fiscale/ partita IVA 91022460249, i seguenti beni, catastalmente identificati Comune Censuario di Bassano del Grappa fabbricati NCEU Foglio, 7, Mappale 539:
 - o Sub. 4, Categoria B/4, Classe 1, Consistenza 424 mc, Superficie Catastale 143 mq, Rendita € 547,44;
 - o Sub. 3, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 3 mq, Superficie Catastale 5 mq, Rendita € 6,51;
 - o Sub. 5, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 50 mq, Superficie Catastale 60 mq, Rendita € 108,46;
 - o Sub. 1/parte: bene comune non censibile;il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1), secondo i seguenti criteri ed elementi fondamentali:
 - utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie dell'Associazione;
 - durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
 - recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza del contratto;
 - non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dall'Associazione di cui sopra;
 - prevedere a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
 - ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico dell'Associazione concessionaria e a carattere straordinario a carico del Comune;
 - responsabilità esclusiva dell'Associazione in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dell'unità immobiliare e ogni altro danno derivante dall'utilizzo della stessa;
 - l'unità immobiliare, al termine del periodo previsto, dovrà essere riconsegnata al Comune nello stesso stato in cui è stata ricevuta e libera da cose;
3. di approvare la planimetria dei fabbricati (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto che l'Associazione dovrà accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio e gli oneri gestionali e di manutenzione che saranno allegati all'atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del suddetto Regolamento Comunale, il beneficio economico che deriva alla summenzionata Associazione dalla concessione dell'unità immobiliare è pari a circa € 13.640,64 annui;

6. di dare atto, altresì, che tutti i provvedimenti conseguenti e necessari alla conclusione del procedimento, compresa l'approvazione dello schema d'atto, sono di competenza del Dirigente di riferimento;
7. di dare atto, inoltre, che non sussistono oneri a carico dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione della suddetta concessione;
8. di dichiarare la presente Deliberazione di Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'Associazione citata necessita di sede ove espletare le proprie attività a finalità di solidarietà, utilità sociale e protezione civile.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Lucia CANI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Elenco degli allegati:

Nome allegato	Impronta SHA-256
1.1 Allegato 1 planimetria Cngei .pdf	8900a0fe5629e8772a9b4d3b804ff87e77b64e8e42fc42023e191fc33715a7bc
Parere Legittimità.pdf.p7m	59bfa06b788ffb828a49cbd564ddf6dcd2e46c60dbab5dcf04f749daa9adf23
Parere Tecnico.pdf.p7m	70175167608a5d7c723577b918fdfb04817b204aa8f4bde6e38608d33f1c9735
Parere Contabile.pdf.p7m	f2abd3ea6ddc45c4206b631be5e9b7c37c70461e0b410d7c0e5be7ab58d8a4e7
dlg_Proposta_09-03-2022_11-01-48.pdf	61b847a41ae8f68b075b44cb22bflca04451887381fbcfe491b0aeb5e9337399